

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI OPERATIVI A SUPPORTO DI CONSIP S.P.A.– ID 2543

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento al criterio di valutazione 2.7 “CV aggiuntivi proposti” verranno assegnati 3 punti tabellari nel caso in cui il fornitore si impegna ad inviare nell’ambito del Piano di intervento un CV aggiuntivo per ogni figura professionale indicata nella richiesta di ingaggio; tutto ciò considerato, si chiede di confermare che tali CV aggiuntivi in caso di utilizzo da parte di Consip saranno regolarmente fatturati alle tariffe delle relative figure professionali e concorrono alla quantità stimata di 7.000 gg/uu del Lotto 1.

Risposta

Si conferma.

2) Domanda

Con riferimento ai tre criteri di valutazione 2.3, 2.4 e 2,5 relativi rispettivamente ad Esperienza del profilo “manager”, “consulente senior” e “consulente junior” è corretto interpretare che l’assegnazione del coefficiente C=0,5 e C=1,0 ad esempio nel caso del manager è 0,5 da 7 fino a 9 anni e 1,0 da 10 anni in sù. Allo stesso modo per gli altri 2 profili con i rispettivi valori.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, per i criteri 2.3, 2.4 e 2.5, si prevede l’assegnazione di un coefficiente così come di seguito indicato:

- per il criterio 2.3 – “**Esperienze del profilo "manager"**”, verrà assegnato un coefficiente pari a 0,5, per esperienza superiore o uguale a 7 anni e fino a 10 anni (da intendersi 10 anni meno un giorno); un coefficiente pari a 1,0 per esperienza uguale o superiore a 10 anni;
- per il criterio 2.4 – “**Esperienze del profilo " consulente senior "**”, verrà assegnato un coefficiente pari a 0,5, per esperienza superiore o uguale a 4 anni e fino a 5 anni (da intendersi 5 anni meno un giorno); un coefficiente pari a 1,0 per esperienza uguale o superiore a 5 anni;
- per il criterio 2.4 – “**Esperienze del profilo " consulente junior "**”, verrà assegnato un coefficiente pari a 0,5, per esperienza superiore o uguale a 2 anni e fino a 3 anni (da intendersi 3 anni meno un giorno); un coefficiente pari a 1,0 per esperienza uguale o superiore a 3 anni.

3) Domanda

In riferimento ai criteri tabellari (2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) riportati al par. 17.1 del Disciplinare di gara, si chiede di indicare dove inserire all’interno della Relazione Tecnica le dichiarazioni relative ai criteri tabellari citati, dato che non sono previsti dallo Schema di Risposta riportato nel documento “ALLEGATO 6 - RELAZIONE TECNICA”.

Risposta

I valori relativi ai criteri tabellari non dovranno essere indicati nella Relazione Tecnica, di cui al par. 15 lett. b) del Disciplinare di gara, bensì dovranno essere inseriti a Sistema dal Concorrente nella “scheda tecnica”. Tali valori confluiranno, pertanto, nel documento “Offerta tecnica” generato automaticamente dal Sistema (cfr. paragrafo 15 lett. a) del Disciplinare di gara).

4) Domanda

Si richiede conferma che ai fini del possesso dei requisiti di Capacità tecnica e professionale è sufficiente che i contratti erogati in favore di soggetti privati e/o pubblici nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte facciano riferimento ad almeno uno dei servizi di supporto richiesti (supporto strategico, organizzativo e gestionale).

Risposta

Si chiarisce che ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà attestare di aver eseguito nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, uno o più contratti erogati in favore di soggetti privati e/o pubblici, aventi ad oggetto, anche in maniera non integrata, i servizi di supporto strategico, organizzativo e gestionale, per un importo minimo non inferiore complessivamente a € 500.000,00. Rimane fermo che il/i contratto/i deve/ono coprire nel loro complesso tutti i servizi indicati.

5) Domanda

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e di seguito riportato: *“qualora Consip manifestasse la necessità di attivare la linea di «supporto allo sviluppo delle iniziative di gara», l’Aggiudicatario (e eventuale subappaltatore) nonché tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di tali attività saranno tenuti a firmare un «Impegno di riservatezza». Nel suddetto impegno, i soggetti sopra individuati, dovranno dichiarare, tra l’altro:*

- *di non partecipare né svolgere alcun tipo di attività, ivi comprese quelle attinenti la fase esecutiva, nell’ambito di ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione;*
 - *di non svolgere alcun tipo di attività per gli operatori appartenenti al mercato della fornitura di riferimento dell’iniziativa per cui contribuirà alla realizzazione, dall’avvio delle prestazioni contrattuali a favore di Consip e fino al termine della ricezione delle offerte.*
 - *di non trovarsi - per quanto in conoscenza alla data di sottoscrizione della presente - in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 17 del Codice Etico”*
- si chiede (i) di voler specificare, con riferimento a ciascuna della attività oggetto del Lotto 2, come individuate nel paragrafo 4.2. del Capitolato Tecnico, il/i mercato/i della fornitura a cui si riferiscono le anzidette attività e (ii), con particolare riguardo all’attività di “Supporto allo sviluppo delle iniziative di gara per specifici ambiti merceologici individuati da Consip nel corso dell’esecuzione contrattuale”, di voler precisare i menzionati ambiti merceologici.

Risposta

Si precisa che, al netto del «supporto allo sviluppo delle iniziative di gara», tutte le attività oggetto del Lotto 2 sono da intendersi trasversali e pertanto non riferite ad uno specifico mercato della fornitura.

L’«Impegno di riservatezza» di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, inoltre, è riferito solamente al caso in cui Consip manifestasse la necessità di attivare i servizi sulla linea di «supporto allo sviluppo delle iniziative di gara». Gli ambiti merceologici per i quali Consip potrà eventualmente richiedere, nel corso dell’esecuzione contrattuale, il supporto allo sviluppo di iniziative di gara, saranno individuati da Consip stessa in base alle proprie esigenze.

Al link di seguito riportato è possibile consultare gli ambiti merceologici presidiati allo stato da Consip:

<https://www.consip.it/media/approfondimenti/la-mappa-dell-offerta-consip>

6) Domanda

Si chiede di confermare che, qualora l’infrastruttura tecnologica del Fornitore richieda la trasmissione di dati personali verso un Paese terzo al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, tale trasferimento sia ammissibile, ai sensi

dell'art. 16 della Condizioni Generali di Contratto, in caso di utilizzo di utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento UE/2016/679.

Risposta

Non si conferma. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

7) Domanda

Si chiede conferma che, in coerenza con quanto descritto all'interno dell'Allegato 6 – Relazione Tecnica, dal computo delle 25 (venticinque) pagine entro cui dovrà essere contenuta la Relazione Tecnica sono escluse (e quindi non vengono conteggiate) le pagine relative a "Premessa" e alla "Presentazione e descrizione dell'offerente".

Risposta

Non si conferma. Come previsto nell'Allegato 6 – Relazione Tecnica, *"nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica"*. Se ne deduce, pertanto, che le pagine relative a "Premessa" e alla "Presentazione e descrizione dell'offerente" sono da computare nel limite di pagine indicato nel richiamato allegato.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
Dott.ssa Roberta D'Agostino